

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

e

L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Premessa.

Il Legislatore prevede l'intervento dello psicologo in caso di audizione di minori o di persone vulnerabili.

In particolare, l'art. 351, co. 1-ter, c.p.p., stabilisce che nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da una persona minorennе ovvero da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

L'art. 362, co. 1-bis, c.p.p., stabilisce che nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, co. 1-ter, c.p.p., il pubblico ministero, quando deve assumere sommarie informazioni da una persona minorennе ovvero da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

L'art. 362, co. 1-ter, c.p.p., stabilisce che, quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale (delitti inclusi nell'elenco di cui all'art. 351, co. 1-ter, c.p.p.), il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Si pone, pertanto, la necessità di garantire – nei casi previsti dalla legge - il tempestivo intervento, in ausilio del pubblico ministero e/o della polizia giudiziaria, di uno Psicologo di adeguata preparazione nello specifico settore, iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

Deve richiamarsi, a questo proposito, l'accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15. I, 8 marzo 2017, n. 24, del 13 marzo 2019 che, in considerazione dell'esigenza di garantire all'autorità giudiziaria, da parte del professionista, un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota la materia, precisa che “ la *speciale competenza*” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, si sostanzia

nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto”.

D'altra parte, appare opportuno fissare, in linea generale, criteri uniformi di liquidazione del Consulente Tecnico esperto in psicologia, che abbia prestato assistenza alla P.G. per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. A questo proposito si ritiene che la prestazione fornita dal predetto professionista, quale esperto in psicologia anche dell'età evolutiva, possa essere assimilata alla consulenza in materia psichiatrica di cui all'art. 24 D.M. 30/5/2002, che prevede un onorario minimo di euro 96,58 fino ad un massimo di euro 387,86. L'equipollenza va rintracciata nell'art. 351 co.1 ter cpp laddove si parla di "*esperto in psicologia e psichiatria infantile*" e che quindi, ai fini del compenso è possibile assimilare il ruolo dello psicologo a quello dello psichiatra.

Pertanto deve ritenersi congruo, di norma, un onorario di euro 100,00 con raddoppio per l'orario (diverso è se l'impegno è di 2 ore, 4, 6 o oltre), per l'urgenza e per la gravosità di particolari incarichi o per gli spostamenti

Diverso ovviamente sarà l'importo la cui quantificazione sarà valutata volta per volta per i giorni festivi o qualora l'attività richiesta si debba svolgere in orario serale e notturno.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia si impegna a fornire un elenco di Psicologi selezionati secondo il criterio della 'speciale competenza' di cui all'Accordo nazionale sopra indicato, reperibili, alla Procura della Repubblica di Bari, per l'intervento immediato presso l'ufficio del Pubblico Ministero richiedente ovvero presso gli uffici dei Servizi di polizia giudiziaria del circondario di Bari, al fine di prestare l'ausilio tecnico-scientifico nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 351, co. 1-ter, e 362, co. 1-bis, c.p.p.

Art. 2

Il compenso al professionista sarà erogato secondo i seguenti criteri:

- prestazione resa entro le due ore: euro 100
- prestazione eccedente le due ore: euro 100 aumentati gradualmente fino ad euro 387,86 in relazione al tempo impiegato ed alla complessità dell'incarico
- prestazione resa in ore notturne in giorni festivi in ambito di codice rosso ed in caso di ritenuta urgenza: aumento del 20% come previsto dall'art. 51 secondo comma T.U. 115/2002

A ciò vanno sempre aggiunte le spese ordinarie e quelle di trasferta, ove autorizzate, richieste e documentate.

Si trasmetta:

- al sig. Procuratore della Repubblica
- ai Magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Bari
- agli Psicologi iscritti all'Ordine della Regione Puglia (segreteria@psicologipuglia.it)
- ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Bari nonché, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Bari,

12 GEN. 2024

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Ciro Angelillis

Il Commissario straordinario dell'Ordine degli Psicologi di Puglia
Giuseppe Luigi Palma